

Condizioni generali per ordinazione di veicolo in leasing

1. Consegna del veicolo e controprestazione • 1.1 Il fornitore è tenuto a consegnare il veicolo all'assuntore del leasing. A sua volta l'assuntore del leasing ha l'obbligo di consegnare al fornitore l'eventuale veicolo di permuta e a corrispondergli la prima rata di leasing mensile, un eventuale pagamento speciale e un'eventuale cauzione. • 1.2 Il fornitore determina d'intesa con l'assuntore del leasing luogo e data, nonché modalità di consegna del veicolo e dell'eventuale veicolo di permuta. • 1.3 L'assuntore del leasing è tenuto a consegnare al fornitore l'eventuale veicolo di permuta e a corrispondergli per intero la prima rata di leasing mensile, un eventuale pagamento speciale e un'eventuale cauzione prima della consegna del veicolo.

2. Caratteristiche del veicolo • 2.1 Il veicolo è descritto nell'ordinazione di leasing. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche non sostanziali e ragionevoli rispetto al veicolo descritto nell'ordinazione di leasing per quanto riguarda la forma, la tonalità o la fornitura. Tuttavia il fornitore non è obbligato a fornire una versione modificata. • 2.2 I valori e i dati elencati in opuscoli, elenchi o altrove sono solo approssimativi. • 2.3 Le indicazioni relativi al consumo, alle emissioni di CO₂ e all'eventuale autonomia corrispondono alla classificazione dell'approvazione del tipo CE del costruttore per il modello di veicolo, compresi gli optional, al momento dell'offerta o del contratto d'acquisto, determinati in base alla procedura di misurazione prescritta dalla normativa "Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure" (WLTP). A causa di modifiche normative o tecniche, è possibile che i dati relativi al consumo, alle emissioni di CO₂ e all'eventuale autonomia riportati nella scheda tecnica elettronica, redatta al momento della notifica di sdoganamento, si discostino da tali dati. In pratica, i valori di consumo di carburante e di emissioni e l'autonomia possono variare in modo significativo a seconda dello stile di guida, delle condizioni atmosferiche e di traffico, del carico utile, della topografia e del periodo dell'anno. • 2.4 I dati sulla **categoria di efficienza energetica** corrispondono alla classificazione del tipo CE del costruttore al momento dell'offerta o del contratto di acquisto. A causa delle modifiche legislative annuali, al momento della consegna (in caso di valori invariati) il veicolo potrebbe essere assegnato a una categoria di efficienza diversa. • 2.5 Qualsiasi modifica legale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di altre tasse e oneri comporta il corrispondente adeguamento del prezzo d'acquisto.

3. Caratteristiche del veicolo di permuta • L'eventuale veicolo di permuta è descritto nell'ordinazione di leasing. L'assuntore del leasing assicura che (1.) i dettagli del veicolo indicati nell'ordinazione di leasing sono corretti; (2.) il numero indicato sul contatore corrisponde al chilometraggio effettivo; (3.) è l'unico proprietario del veicolo; (4.) il veicolo non è soggetto a riserva di proprietà; (5.) non sono noti altri difetti oltre a quelli riportati nel protocollo di valutazione o a quelli autodichiarati nel processo di vendita online su www.auto.amag.ch; (6.) il veicolo è stato sdoganato correttamente; (7.) il veicolo non è stato sottoposto a modifiche a livello estetico, meccanico o elettronico, e (8.) non si tratta di un veicolo incidentato.

4. Responsabilità per vizi della cosa sul veicolo • 4.1 La garanzia legale è **completamente esclusa nella misura consentita dalla legge**. • 4.2 Qualora il veicolo sia ancora coperto da una garanzia del costruttore, il cui contenuto è consultabile su www.amag.ch/garanzia-del-costruttore, la venditrice fornisce le prestazioni dovute conformemente a tale garanzia. • 4.3 Qualora per il veicolo esista un'assicurazione di garanzia speciale, essa si sostituisce alla garanzia per difetti prevista al punto 4.1 che precede e la sostituisce integralmente. • 4.4 Qualora il veicolo non sia coperto né da una garanzia del produttore né da una specifica assicurazione di garanzia, esso viene consegnato senza garanzia ed escludendo la garanzia legale. • 4.5 Nei confronti del fornitore l'assuntore del leasing ha **diritto alla rettifica** secondo le seguenti disposizioni: riparazione o sostituzione delle parti difettose ed eliminazione di ulteriori danni al veicolo, se questi sono stati causati direttamente dalle parti difettose. Le parti sostituite nel processo appartengono al fornitore. • 4.6 L'assuntore del leasing è tenuto a notificare immediatamente al fornitore eventuali difetti o a farli constatare. L'assuntore del leasing deve consegnare il veicolo al fornitore per la rettifica, quando gli venga richiesto. • 4.7 Ogni obbligo di garanzia decade se (1.) il veicolo viene trattato inadeguatamente, sottoposto in modo inappropriato a manutenzioni o cure, sollecitazioni eccessive, modifiche o trasformazioni arbitrarie (ad esempio tuning) oppure (2.) non vengono seguite le istruzioni per l'uso oppure (3.) gli interventi tecnici di assistenza del produttore non vengono effettuati, senza motivo, immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza. • 4.8 La naturale usura è esclusa dall'obbligo di garanzia. • 4.9 Il fornitore dispone dell'opzione di fornire un veicolo conforme al contratto entro un periodo di tempo ragionevole anziché provvedere alla rettifica.

5. Ritardo e disponibilità • 5.1 In caso di ritardo del fornitore, l'assuntore del leasing può rivendicare dapprima le penalità di mora previste per legge, dopo avere sollecitato per iscritto il fornitore, avergli concesso per iscritto una proroga di 30 giorni e tale proroga non abbia sortito alcun effetto. • 5.2 Qualora il ritardo non sia imputabile al fornitore (ad esempio a seguito di ritardi di consegna del produttore o dell'importatore, scioperi), le pretese dell'assuntore del leasing saranno escluse in qualunque caso.

• 5.3 Se un ordine irrevocabile di produzione di un veicolo viene attivato sulla base di un'ordinazione di leasing provvista di firma giuridicamente valida e se l'assuntore del leasing non accetta il veicolo alla data di consegna indicata dal fornitore, quest'ultimo può richiedere il 15% del prezzo di acquisto del veicolo a titolo di risarcimento. 5.4 L'ordinazione di leasing è soggetta alla riserva della disponibilità del veicolo. La disponibilità del veicolo può cambiare fino alla stipula del contratto di leasing.

6. Rischio • 6.1 Il fornitore o l'assuntore del leasing si assume il rischio di smarrimento, deterioramento e svalutazione del veicolo o del veicolo di permuta fino alla consegna dello stesso. • 6.2 Se l'assuntore del leasing o il fornitore ritarda l'acquisizione del veicolo o del veicolo di permuta e l'assuntore del leasing o il fornitore ha fissato per iscritto una proroga ragionevole, il passaggio del rischio avviene dopo la scadenza di detta proroga. • 6.3 In caso di ritardo del fornitore, la proroga ha una durata minima di 30 giorni.

7. Compliance • Se l'assuntore del leasing è inserito in una lista di sanzioni o se per motivi legali vari il fornitore è impossibilitato ad eseguire l'ordinazione oppure se tale esecuzione è insostenibile per lo stesso, il fornitore è autorizzato a non eseguire l'ordinazione.

8. Riserva di approvazione • 8.1 La presente ordinazione di leasing è vincolante solo previo consenso della direzione del fornitore. In caso di negazione di tale consenso non sussisterà alcun obbligo di risarcimento. • 8.2 Il consenso è considerato approvato se entro dieci giorni di calendario (timbro postale) dalla firma non viene comunicata per iscritto la negazione del consenso.

9. Diritto applicabile e foro competente • 9.1 Si applica il diritto materiale svizzero, escludendo la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. • 9.2 Foro competente per tutte le controversie è la sede del fornitore; in caso di contratto concluso con il consumatore si applica il regolamento di legge previsto per la competenza del foro.

10. Protezione dei dati • I dati personali nonché i dati del veicolo (ad es. numero d'identificazione del veicolo, dati tecnici del veicolo e dell'officina) vengono trattati nella misura necessaria per l'esecuzione del presente ordine di leasing o di obblighi legali nonché per la tutela degli interessi legittimi del locatore leasing o di terzi, quali il fornitore, AMAG Group SA e le società ad essa affiliate, il costruttore e/o partner o fornitori di servizi autorizzati dal locatore leasing o dai suddetti terzi. I dati di contatto del locatario leasing possono inoltre essere utilizzati per inviargli informazioni e pubblicità relative ai nostri prodotti e servizi, nella misura consentita dalla legge. Gli invii pubblicitari possono essere disdetti in qualsiasi momento e gratuitamente tramite il link di disiscrizione contenuto nel rispettivo messaggio oppure inviando un'e-mail a privacy@amag.ch. Qualora il locatario leasing presti il consenso per finalità di marketing previsto nel presente ordine di leasing, i dati possono inoltre essere utilizzati per ulteriori misure di marketing, per la personalizzazione delle offerte nonché per informazioni e offerte di società del Gruppo AMAG. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento con effetto per il futuro inviando un'e-mail a privacy@amag.ch. Il mancato conferimento del suddetto consenso non costituisce revoca di eventuali consensi precedentemente prestati nei confronti del locatore leasing o del fornitore. I recapiti per la revoca e ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili al presente ordine di leasing sono consultabili all'indirizzo www.amag.ch/datenschutz.